***Repubblica italiana***

***La Corte dei conti***

***in***

***Sezione regionale di controllo***

***per l’Abruzzo***

nella Camera di consiglio del 12 maggio 2016

composta dai Magistrati:

Maria Giovanna GIORDANO Presidente

Lucilla VALENTE Consigliere (relatore)

Andrea LUBERTI Primo Referendario

Angelo Maria QUAGLINI Referendario

visto l’articolo 100, comma 2, della Costituzione;

visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il Regolamento concernente l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP/2008 del 19 giugno 2008 (G.U. n. 153 del 02.07.2008);

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa alle “*Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*”;

vista l’ordinanza del 4 marzo 2013, n. 6/2013, e successive modificazione ed integrazioni, di ripartizione tra i Magistrati dei compiti e delle iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo;

vista la deliberazione n. 38/2016/INPR del 18 febbraio 2016, con la quale la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha approvato il *“Programma di controllo sulla gestione per l’anno 2016”*;

vista la nota prot. n. RA/79295/COMM del 13 aprile 2016, con la quale il Presidente della Giunta regionale dell’Abruzzo ha posto un quesito in meritoall’ambito applicativo dell’articolo 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha modificato ed integrato il disposto normativo dell’articolo 9, comma 2*-bis,* del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, al fine di *“poter fornire indirizzi univoci alle Aziende USL regionali”* con riferimento a detta problematica;

vista l’ordinanza del 10 maggio 2016, n. 16/2016, con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha convocato la Sezione per la data odierna;

udito il relatore, Cons. Lucilla Valente;

**PREMESSO**

La Regione Abruzzo, con nota prot. n. RA/79295/COMM del 13 aprile 2016, a firma del Presidente della Giunta regionale,con articolate argomentazioni, ha chiesto un parere in ordine alla problematica interpretativa concernente la corretta applicazione dell’articolo 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha modificato ed integrato l’articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, che ora testualmente recita (comma 2*-bis*): *“a decorrere dal 1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'*[*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*](http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART2,__m=document)*, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”.*

In particolare, “*dato per assodato che, per quanto attiene alla riduzione del fondo proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, debba farsi riferimento alla riduzione percentuale del fondo corrispondente alla differenza tra la media del personale presente nell'anno 2014 e la media del personale presente in servizio nel 2010,* il Presidente della Giunta regionale chiede parere sulle *“modalità di riduzione del fondo 2015 correlata alle riduzioni del fondo operate nel periodo 2011-2014, per effetto del divieto di superamento dell'importo delle risorse destinate al trattamento accessorio determinato per l'anno 2010*”, riconducendo essenzialmente le riduzioni del fondo alla Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA) del personale cessato che avrebbe dovuto – nel corso degli anni 2011-2014 – incrementare il fondo, ma che, invece, per via delle norme citate, ha determinato risparmi che il legislatore ha voluto storicizzare e consolidare rendendoli non più recuperabili.

**IN VIA PRELIMINARE**

Facendo riferimento all’ormai noto documento adottato nell’adunanza del 27 aprile 2004 dalla Sezione delle Autonomie – modificato, solo per gli aspetti procedurali, dalla deliberazione n. 9, adottata dalla Sezione medesima in data 4 giugno 2009 –, con il quale sono stati dettati i criteri atti a garantire l’uniformità di indirizzo di tutte le Sezioni regionali di controllo nello svolgimento della funzione consultiva, la richiesta di parere va esaminata preliminarmente per accertare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità sotto il profilo sia soggettivo che oggettivo.

1) REQUISITO SOGGETTIVO:

La legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli Enti previsti dalla legge n. 131/2003, stante la natura speciale della funzione consultiva introdotta dalla medesima legge, rispetto all’ordinaria sfera di competenze della Corte.

Nel caso in esame nessun dubbio sussiste circa la legittimazione del soggetto richiedente, provenendo dall’organo rappresentativo dell’Ente.

Sotto il profilo soggettivo, dunque, la richiesta di parere si palesa ammissibile.

2) REQUISITO OGGETTIVO:

Il rilascio di pareri è previsto dalla citata legge n. 131/2003, esclusivamente nella materia della *“contabilità pubblica”.*

L’ambito oggettivo di tale locuzione – in conformità a quanto stabilito dalla Sezione delle Autonomie nel predetto atto d’indirizzo del 27 aprile 2004, successivamente integrato e modificato con la deliberazione 10 marzo 2006, n. 5, e ulteriormente specificato dalle Sezioni riunite della Corte in sede di controllo, con la delibera 17 novembre 2010, n. 54, nonché dalla giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo (ivi compresa la Sezione Abruzzo) – deve ritenersi riferito alla *“attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli”.*

I predetti indirizzi interpretativi hanno, dunque, elaborato una nozione di contabilità pubblica autonoma rispetto a quella, più ampia, riferibile ai giudizi di conto e di responsabilità; nell’accezione strumentale all’attività consultiva, la materia della contabilità pubblica coincide con il sistema di principi e norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello stato e degli enti locali nella descrizione ora effettuata.

La funzione consultiva non deve, inoltre, rivolgersi a quesiti che implichino valutazioni di comportamenti amministrativi oggetto di eventuali iniziative giudiziarie proprie della Procura regionale della Corte dei conti o di altri giudici. Ciò al fine di evitare che i pareri stessi prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce.

Si richiede, da ultimo, ai fini della ammissibilità oggettiva, oltre al rispetto dei confini della contabilità pubblica, che ci si muova in un ambito e oggetto di portata generale, prescindendo da fatti gestionali concreti che necessariamente costituiscono l’occasione del quesito. Resta, quindi, escluso che l’attività consultiva possa comportare un coinvolgimento diretto della Corte dei conti nelle concrete attività gestionali dell’ente.

Per quanto sopra prospettato, la richiesta del Presidente della Giunta della Regione Abruzzo, nei termini sopra esposti, va dichiarata ammissibile, potendo questa Sezione pronunciarsi sulla medesima, “*garantendo l’uniformità di indirizzo e la ponderazione dialettica di tutti gli interessi coinvolti”*.

Con specifico riferimento alla richiesta oggetto della presente pronuncia, la Sezione osserva che la stessa attiene alla nozione di contabilità pubblica, in quanto investe i vincoli legati alla spesa di personale. Il quesito è, inoltre, formulato in termini astratti e generali, essendo incentrato sull’interpretazione delle novità normative introdotte dall’articolo 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, potendosi, quindi, considerare ammissibile anche sotto il profilo oggettivo.

**MERITO**

Come riferito in premessa, il quesito concerne l’interpretazione da dare all’ultimo periodo del novellato comma dell’articolo 9 del D.L. n. 78/2010, per effetto dell’articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2013: in sintesi, verte sulle modalità di costituzione del fondo 2015, correlata alle riduzioni del fondo operate nel periodo 2011-2014, per effetto del divieto di superamento dell’importo delle risorse destinate al trattamento economico determinato per l’anno 2010. Il quesito è relativo, nello specifico, alla determinazione dei fondi della contrattazione integrativa del personale dipendente del S.S.N. e dei parametri da prendere a riferimento per la costituzione di fondi contrattuali 2015.

Le riduzioni del fondo vengono, nella richiesta di parere, sostanzialmente ricondotte alla RIA del personale cessato dal servizio, *“che avrebbe dovuto determinare nel corso degli anni 2011-2014 un incremento del fondo per un importo pari alla RIA del personale cessato dal servizio nel corso di ciascuno degli anni considerati, ma che – per effetto del blocco operato dal citato art. 9, comma 2-bis, della Legge n. 147/2013 – non ha potuto aver luogo, determinando così un risparmio di risorse che il legislatore, con la previsione del richiamato art. 1, comma 456, della legge n. 147/2013, ha inteso storicizzare e consolidare, rendendole non più recuperabili”.*

La richiesta di parereillustra le modalità che, nel corso degli anni 2011-2014, le Aziende USL avrebbero dovuto utilizzare – secondo l’Amministrazione richiedente – al fine di costituire i relativi fondi per la contrattazione integrativa: prendere le mosse dall'importo del fondo relativo all'anno 2010, includervi tutte le risorse previste dalla normativa di riferimento (*in primis*, la RIA dei cessati); procedere infine alla decurtazione dell'importo eccedente l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio per l'anno 2010, *“e così per ciascun anno del quadriennio in considerazione”.*

*“Ne consegue* – prosegue la nota regionale– *che, nella costituzione del fondo riferito all'anno 2014, le Aziende USL avrebbero dovuto incrementare l'ammontare del fondo 2010 degli importi previsti dalla normativa contrattuale di riferimento (sostanzialmente, la RIA dei cessati) con riferimento alle singole annualità precedenti 2011, 2012 e 2013 di vigenza del blocco e dell'importo relativo all'anno 2014. Quindi, sull'importo ottenuto avrebbero dovuto operare un decremento pari alla quota di fondo eccedente l'importo del fondo anno 2010 e l'ammontare di tale decremento dovrebbe costituire – anche alla luce della Circolare MEF n. 20/2015 – l'importo della riduzione da operare per la costituzione del fondo 2015”.*

La costituzione di fondi trova ampia spiegazione nelle circolari del M.E.F. n. 12/2011, n. 25/2012 e n. 15/2014, alle quali rinvia la circolare n. 20/2015.

Nello specifico, la circolare n. 15/2014 contiene un’analitica esposizione delle modalità di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa e, nel particolare, per il personale del SSN non dirigente il riferimento ivi contenuto è ai singoli fondi *“fasce”*, *“condizioni di lavoro”* e *“fondo produttività/performance”*.

La costituzione di fondi non è materia di contrattazione integrativa, ma di *“mera informativa”* (circolare n. 25/2012), da contenersi in un atto formale dell’amministrazione/ente, nel quale sono riassunte le linee e gli obiettivi per l’avvio della contrattazione integrativa.

Specificando e sintetizzando quanto nel dettaglio esplicitato nella normativa e nelle circolari del M.E.F., i fondi per la contrattazione integrativa si basano su: 1) risorse fisse, aventi carattere di certezza e stabilità; 2) risorse variabili, non aventi cioè i requisiti di certezza nel tempo.

Individuate tali due fattispecie, su entrambe, a seguire, vanno conteggiate le decurtazioni del fondo, effettuate in ottemperanza a specifici limiti, che ne circoscrivono la dimensione (in particolare, i tetti imposti dal D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010).

Orbene, nella prima voce sono da ricomprendere sia le risorse storiche consolidate, sia gli incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL e altri incrementi aventi carattere di certezza e stabilità (la circolare citata fa riferimento alla RIA del personale cessato dal servizio, che va ad incrementare in modo permanente il fondo, unicamente nelle occasioni in cui si registra il personale cessato).

Le risorse storiche consolidate, dunque, sono la base di partenza certificata, riferita ad un preciso disposto contrattuale, definito usualmente in sede di CCNL (per esemplificare, gli artt. 7, 8 e 9 del CCNL 2008-2009 – personale non dirigente SSN – fanno riferimento, al relativo comma 1, alla data convenzionale del 31.12.2007, quale somma che cristallizza le dotazioni finanziarie iniziali dei tre fondi in essere presso ciascuna Amministrazione sanitaria).

Nella seconda voce (risorse variabili) sono allocate le poste che non avendo carattere di certezza e stabilità nel tempo, non possono essere consolidate e devono essere espressamente quantificate in occasione della costituzione del fondo di ciascun anno. In tale gruppo deve figurare, oltre alle voci espressamente ricordate dal M.E.F., anche la RIA del personale cessato nell’anno precedente.

Una volta regolarmente costituiti i fondi, la terza fase, quella delle decurtazioni, prevede che esse agiscano tanto sulle risorse fisse, aventi carattere di certezza e stabilità, quanto sulle risorse variabili, comprese le riduzioni di cui all’articolo 9, comma *2-bis*, del D.L. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010.

Fatte queste doverose premesse riepilogative delle modalità di costituzione di fondi, va precisato, ancora una volta, che la norma, di cui all’articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, ha inteso regolare la materia del contenimento della spesa conseguente all’impiego del salario accessorio del personale dipendente, testualmente prevedendo che, *“a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”*. Essa si inserisce in un contesto di norme progressivamente riduttive della spesa accessoria, la quale, nel periodo dal 2011 al 2014, deve essere stata mantenuta a livello di quella per il 2010 e ridotta annualmente in proporzione alla dinamica delle cessazioni dal servizio.

Come già sottolineato nella deliberazione n. 179/2015/PAR del 20 maggio 2015 di questa Sezione, la norma citata ha, contemporaneamente, apportato due novità: da un lato, ha prorogato al 31.12.2014 (il termine precedente era il 31.12.2013) le misure di contenimento e di riduzione previste dalla parte prima del comma stesso (obbligo di non superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed automatica riduzione, in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio), dall’altro, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2015 – cessati gli obblighi già descritti –, una decurtazione di *“un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”.* La normasi inserisce nel quadro delle disposizioni volte al contenimento della spesa per il personale, aventi natura cogente ed inderogabile; essa è da considerarsi di stretta interpretazione.

*“Gli importi decurtati per il periodo 2011-2014, sia per evitare lo sforamento del tetto del 2010 che per garantire la diminuzione proporzionale alle cessazioni dal servizio, (…) costituiscono il parametro sulla cui base effettuare la riduzione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata a decorrere dal 2015”*. Tali decurtazioni diventano permanenti e non possono essere più recuperate.

Ad ulteriore chiarimento, sostanzialmente la norma ricordata in premessa opera con riferimento a due distinti momenti. In un primo momento, relativo al periodo 2011-2014, la norma introduce due tipi di decurtazioni, una prima sui fondi esattamente costituiti, secondo le regole appena ricordate, qualora l’importo dei medesimi fosse stato superiore rispetto all’importo del 2010 – sia per la parte fissa, che per quella variabile; una seconda decurtazione, una volta operata la prima, a seguito della cessazione di personale dal servizio.

Il periodo introdotto dal comma 456 dell’articolo unico della legge n. 147/2014 si applica, invece, dal 2015; sostanzialmente, esso prevede che non opera più il limite della soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi. Il fondo 2015, calcolato secondo i criteri ricordati, non ha vincoli economico-finanziari, non operando più il limite previsto dalla prima parte della norma. Nella sua costruzione riconfluiscono, a partire dal 2015, gli aumenti contrattuali, come anche la RIA del personale cessato nel 2015. Non più attiva, inoltre, è da considerare la decurtazione del fondo in relazione all’eventuale riduzione del personale in servizio.

Le riduzioni del fondo opereranno solamente in caso di esternalizzazioni o di trasferimento di funzioni, non in caso di pensionamento.

Solo con tale interpretazione (deliberazione n. 179/2015/PAR citata), la disposizione raggiunge l’obiettivo di contenimento, che si era originariamente prefissata; essa appare l’unica percorribile, conformemente al dato letterale della norma ed alla coerenza intrinseca della stessa, tenuto conto che dal 2011 al 2014 la diminuzione dei fondi è stata contenuta attraverso la dinamica tra assunzioni e cessazioni di personale, con un tetto massimo fissato al 2010, mentre dall’01.01.2015, pur ripristinando la dinamica contrattuale dei fondi, l’obiettivo del contenimento della spesa è perseguito attraverso il conteggio di una decurtazione fissa pari alle decurtazioni effettuate nel periodo 2011-2014.

Anche la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con atto n. 15/42/CR05/C1 del 23 aprile 2015, nelle *“Linee guida per l’applicazione degli effetti della legge di stabilità 2015 in materia di trattamento economico dei dipendenti del sistema regioni – servizio sanitario nazionale”* ha confermato, nello specifico, in materia di trattamento economico del personale, che, con riferimento alla mancata riproposizione, per il 2015, dell’articolo 9, comma 1,del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/10, “*non è più operante il limite del trattamento economico individuale nella misura pari a quella in godimento per l’anno 2010. In particolare,* – prosegue – *per il SSN, sono conseguentemente ripristinate per la Dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario tutte le possibilità di progressione dell’indennità di esclusività contrattualmente previste, nonché le forme di equiparazione al raggiungimento dei 5 anni di attività per gli appartenenti alle 2 Aree della Dirigenza*” Inoltre, *“non essendo più operante il limite alla determinazione delle risorse destinate alle contrattazioni integrative, e il loro riproporzionamento all’andamento della dotazione organica, vengono conseguentemente ripristinate, per il comparto e per la dirigenza, le consistenze dei fondi contrattuali al 31.12.2014, così come peraltro richiamato dall’art. 1 comma 456 della Legge 147/2013. In virtù di tale ultima disposizione, la situazione al 31.12.2014 assume pertanto valore di consolidamento storico dei fondi contrattuali, al netto delle poste che non hanno carattere di stabilità e ricorrenza. Assumendo come riferimento la situazione al 31.12.2014, non risultano invece possibili eventuali alimentazioni dei fondi contrattuali con risorse provenienti dai bilanci aziendali, per eventi occorsi nel periodo di vigenza della Legge 122/10”.*

*“Dal 2015, e con esclusivo riferimento al gettito dello stesso anno, vengono ripristinati gli incrementi dei fondi del personale del comparto e della dirigenza, con le risorse derivanti dalla Retribuzione Individuale di Anzianità del personale che cessa nell’anno, con conseguente produzione degli effetti incrementali sulla consistenza dei fondi a partire dal 2016. Pertanto dovranno essere riconsiderate le altre voci di rivalutazione economica automatica dei fondi previste dai diversi CCNL”.*

Resta categoricamente esclusa la possibilità di recupero di arretrati per il periodo 2010-2014, durante il quale hanno operato i vincoli disposti dall’articolo 9 della legge n. 122/2010.

Già con deliberazione n. 179/2015/PAR del 20 maggio 2015, questa Sezione definiva come permanenti le decurtazioni del periodo 2011-2014, che non possono essere più recuperate, fra cui la RIA, congelate per effetto delle regole di non superamento del tetto, in coerenza con la circolare M.E.F. n. 12/2011.

Dal 2015 in poi – precisava – riprende in vigore il calcolo del fondo secondo i parametri contrattuali.

Tuttavia, è apparso evidente che il tenore letterale della norma, che fa riferimento alla decurtazione di un *“importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”*, ha suscitato problematiche interpretative.

Con deliberazione n. 179/2015/PAR, citata, questa Sezione ha considerato che *“l’allungamento al 31.12.2014 dei vincoli già previsti per gli anni 2011-2013 ha determinato che il fondo per la contrattazione decentrata non potesse superare nel 2014 il tetto del fondo del 2010 e che lo stesso dovesse essere ridotto in proporzione alla riduzione del personale in servizio. Dal 2015, invece, non si operano le riduzioni legate alla diminuzione del personale, ma calcolato il fondo secondo le regole contrattuali, ad esso andrà applicata la decurtazione pari alla somma di tutte le riduzioni operate nel periodo 2011-2014*”.

Nello specifico, ad ulteriore chiarimento si evidenzia che, ove le Amministrazioni/Aziende sanitarie si siano attenute al criterio letterale della norma e abbiano operato, anno per anno la riduzione al tetto del 2010, il calcolo al 31.12.2014 terrà conto di tutte le situazioni storicizzate e non più recuperabili.

Come evidenziato nella richiesta di parere, *“nel corso degli anni 2011-2014 le Aziende USL avrebbero dovuto costituire fondi per la contrattazione integrativa, prendendo le mosse dall’importo del fondo relativo all’anno 2010 e includendovi tutte le risorse previste dalla normativa di riferimento (in primis, la RIA dei cessati), decurtandolo, poi, dell’importo eccedente l’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio per l’anno 2010, e così per ciascun anno del quadriennio in considerazione. Ne consegue che, nella costituzione del fondo riferito all’anno 2014, le Aziende USL avrebbero dovuto incrementare l’ammontare del fondo 2010 degli importi previsti dalla normativa contrattuale di riferimento (sostanzialmente, la RIA dei cessati) con riferimento alle singole annualità precedenti 2011, 2012, e 2013 di vigenza del blocco e dell’importo relativo all’anno 2014”.*

Solo all’esito di tale conteggio, il decremento pari alla quota di fondo eccedente l’importo del fondo anno 2010, costituisce – anche alla luce della Circolare M.E.F n. 20/2015 – l’importo della riduzione da operare per la costituzione del fondo 2015.

La riduzione delle risorse operata nel 2014, effettivamente calcolata in tal modo, tiene conto di tutte le riduzioni operate nel periodo, concretizzandosi la riduzione stabile di risorse in misura coerente con gli incrementi che si sarebbero generati nell’intero quadriennio 2011-2014, determinandosi correttamente il consolidamento delle decurtazioni apportate nell’intero periodo di vigenza del blocco delle risorse per la contrattazione integrativa (1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2014), ai sensi della norma.

In sostanza, questa Sezione non ha indicato nella deliberazione citata un meccanismo di calcolo differente rispetto a quanto indicato nelle circolari del M.E.F.: il riferimento è da farsi, comunque, alla riduzione effettuata all’ultimo anno del quadriennio 2011-2014, qualora il conteggio abbia tenuto conto dei criteri appena esposti. Solo in tale caso, cioè nel caso che siano stati effettuati corretti conteggi, anno per anno, nei termini sopra esposti, l’ammontare di tutte le riduzioni operate nel periodo 2011-2014 troverà riscontro nella decurtazione operata nell’esercizio 2014.

In sostanza, avutosi un calcolo, anno per anno, della esatta quantificazione del fondo (inclusa la RIA dei cessati), decurtato per raggiungere il tetto massimo del fondo costituito per l’anno 2010 – quindi con una modalità di tipo incrementale, che vede conteggiate le poste, anno per anno, compresa la RIA dei cessati e solo successivamente operata la dovuta diminuzione – l’importo del 2014 diventa assorbente anche delle quote di riduzione applicate negli anni precedenti.

In tal modo, il calcolo sembra rispondere, da un lato, ai criteri esplicitati nella circolare M.E.F. n. 20/2015, dall’altro a quanto esposto anche da questa Sezione nella deliberazione n. 179/2015/PAR, nella quale la medesima si esprimeva per un’interpretazione letterale della norma che ha riguardo alla sommatoria delle riduzioni operate nell’intero periodo.

In tal modo, restano consolidate le decurtazioni, apportate nell’intero periodo (1° gennaio 2011–31 dicembre 2014), disciplinate dall’articolo 9, comma 2-*bis*, sia con riferimento alla parte fissa che alla parte variabile del fondo.

Appare, dunque, opportuno che gli Enti, che non hanno proceduto nel senso suddetto, procedano al ricalcolo dell’ammontare dei fondi di contrattazione – per il periodo 2011-2014 – coerentemente con quanto esplicitato nella circolare M.E.F. n. 20/2015, addivenendo alla corretta quantificazione dei fondi, base di calcolo per l’applicazione delle decurtazioni al 1° gennaio 2015.

Il calcolo del fondo 2015 costituisce, infine, la base su cui operare nel 2016, per via dell’articolo 1, comma 236, della legge di stabilità 2016, il nuovo conteggio che reintroduce, nel 2016, di nuovo un vincolo sull’ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale amministrativo, anche di livello dirigenziale, che non potrà superare l’importo corrispondente del 2015 e dovrà essere ridotto in proporzione alla riduzione del personale in servizio. Si ripropone, dunque, per l’anno corrente, la norma di cui all’articolo 9, comma 2*-bis*, del D.L. n. 78/2010.

**P.Q.M.**

**DELIBERA**

che il quesito sottoposto dal Presidente della Giunta regionale d’Abruzzoal parere della Sezione possa essere risolto alla stregua delle considerazioni sopra esposte.

**DISPONE**

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, alPresidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale d’Abruzzo.

Così deliberato a L'Aquila, nella Camera di consiglio del 12 maggio 2016.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L’EstensoreF.to Lucilla VALENTE |  | Il PresidenteF.to Maria Giovanna GIORDANO |

Depositata in Segreteria il

Funzionario preposto al Servizio di Supporto

 F.to Lorella Giammaria